DECISIONE N. 106/79/CECA DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1979

che prolunga per un anno il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafi 1 e 2,

considerando che i provvedimenti presi dalla Commissione in materia di prezzi per il mercato comune dell'acciaio sono stati prolungati per un anno ; che i governi di taluni paesi terzi hanno garantito alla Commissione la loro cooperazione per i provvedimenti presi ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che il generale ricorso alla facoltà di allineare i prezzi sulle offerte dei paesi terzi è un fattore che motliplica le ripercussioni negative sui prezzi della Comunità ; che pertanto la Commissione ha sospeso temporaneamente per le imprese della Comunità tale facoltà di allineamento con decisione n. 527/78/CECA (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 2293/78/CECA (2) ; che la decisione n. 527/78/CECA è scaduta il 31 dicembre 1978 ;

considerando che gli accordi raggiunti con alcuni paesi terzi sono stati rinnovati per il 1979 ; che la decisione n. 527/78/CECA dovrà quindi essere prorogata fino al 31 dicembre 1979 ;

considerando che tali accordi potrebbero essere applicati soltanto ad alcuni prodotti siderurgici ; che è quindi necessario specificare negli allegati i prodotti siderurgici oggetto della presente decisione ;

previa consultazione del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione n. 527/78/CECA è modificata come segue :

1. Le parole « scade il 31 dicembre 1978 » dell'articolo 3 sono sostituite da « scade il 31 dicembre 1979 ».
2. L'allegato è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.
(2) GU n. L 275 del 30. 9. 1978, pag. 92.

ALLEGATO

Il divieto d'allineamento risultante dalla presente decisione si applica alle condizioni offerte dalle imprese situate nei seguenti paesi :

1. CONFEDERAZIONE SVIZZERA :

— per i ferri per cemento armato o calcestruzzo che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi di scarsa importanza ottenuti durante la laminazione e che hanno subito o no una torsione dopo la laminazione, suddivisione statistica 73.10 A II a) della Nimexe [1] ;

— per i ferri lisci per cemento armato o calcestruzzo, suddivisione statistica ex 73.10 A II b) della Nimexe.

---

[1] Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (GU n. L 353 del 18. 12. 1978).